INPS, Direttore centrale Pensioni
Gabriele Uselli

L'Inpgi passa all'Inps

Impatto attuariale e finanziario

Palazzo Wedekind, 2 febbraio 2022

Sommario

1. Riferimento normativo

2. Struttura della pensione

3. Flusso di lavoro

4. Pensioni Inpgi: dati da casellario

1. Riferimento normativo

Ai sensi dall'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, con effetto **dal 1° luglio 2022**, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva c.d. INPGI 1, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Dal 1 luglio 2022 sono iscritti al FPLD:

- i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti che iniziano a lavorare e titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

- con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma

2. Struttura della pensione

Diritto

- Con effetto dal 1° luglio 2022, il regime pensionistico dei giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Misura

- l'importo della pensione è determinato dalla somma:
- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Struttura della pensione

Verranno create delle nuove categorie di pensione (vecchiaia, anticipata, superstiti e invalidità) che identificheranno:

1. le pensioni da liquidare con il principio del pro rata con decorrenza successiva al 1° luglio 2022;
2. le pensioni con diritto autonomo conseguito entro il 30.06.2022 e non ancora liquidate;
3. le pensioni in essere a carico della gestione sostitutiva INPGI 1

3. Flusso di lavoro – fase 1 (entro il 31.12.2022)

1. Implementazione delle procedure di presentazione delle domande telematiche - data prevista entro il 31.03.2022 - per consentire ai soggetti interessati di presentare le istanze tre mesi prima della decorrenza della pensione

2. Modifica della procedura di liquidazione delle pensioni AGO al fine di acquisire, in modalità manuale, anche l'anzianità contributiva e il pro rata utili al diritto e alla misura della quota INPGI 1

3. Scrittura delle nuove categorie di pensioni nel data base con criteri analoghi a quelli già previsti per la categoria di pensione degli iscritti all'ex INPDAI (pensione unica con evidenza degli importi pro quota e istituzione dei codici fondo per la corretta imputazione contabile)

4. Implementazione delle procedure di estrazione della rata e dei pagamenti delle nuove categorie di pensione

3. Flusso di lavoro – fase 1 (entro il 31.12.2022)

5. Modifica del prospetto di liquidazione delle pensioni (mod. TE08) da inviare ai soggetti interessati con l'indicazione degli elementi di calcolo anche relativi al pro quota INPGI 1

6. Modifica delle procedure di ricostituzione, sia contributive che batch, relative alle nuove categorie di pensioni

7. Implementazione delle procedure di recupero indebiti (RI) e trattenute sulle nuove categorie di pensioni

8. Adeguamento delle procedure di presentazione dei ricorsi ai comitati provinciali e centrali

3. Flusso di lavoro – fase 2 (previsto nel 2023)

1. Implementazione delle procedure di verifica del diritto e della misura delle pensioni AGO (UNICARPE) per l'acquisizione in automatico della posizione assicurativa dei soggetti interessati e relativa ai periodi INPGI 1 e passaggio in automatico dei dati alle procedure di liquidazione delle pensioni

2. Implementazione degli strumenti di consulenza (test di liquidazione e ipotesi di pensione) e di simulazione sia del diritto che della misura della pensione («la mia pensione») per le nuove categorie

Le pensioni INPGI al 31.12.021

La consistenza delle pensioni in essere è pari a circa 9.800 pensioni, di cui circa 7.300 dirette.

Le pensioni sono così suddivise:

- Pensioni dirette categoria DIR (801) pari al 74% del totale
- Pensioni categoria INV (802) pari all'1,95% del totale;
- Pensioni ai superstiti categoria SUP (803) pari al 24,05% del totale.

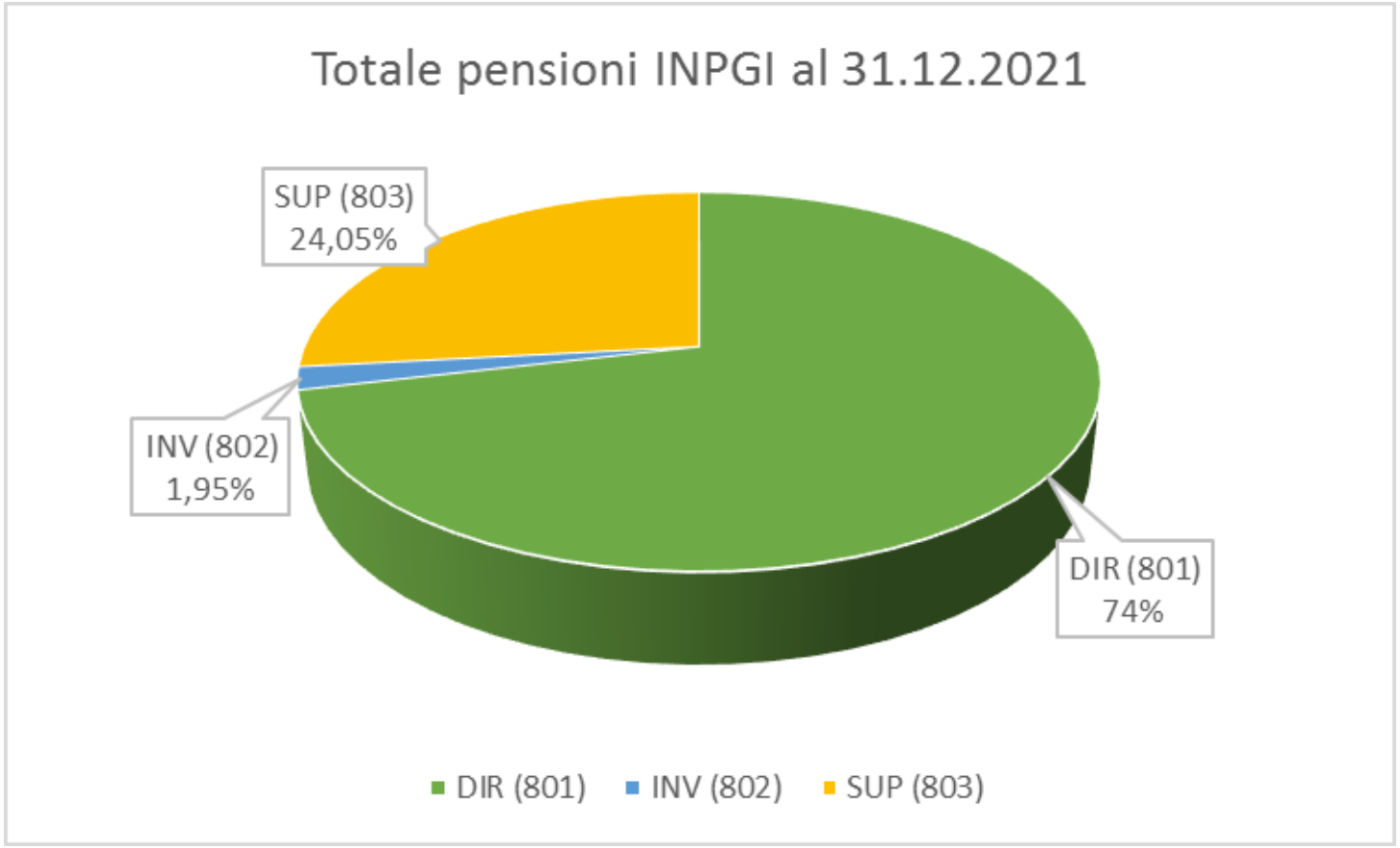

Le pensioni INPGI al 31.12.021

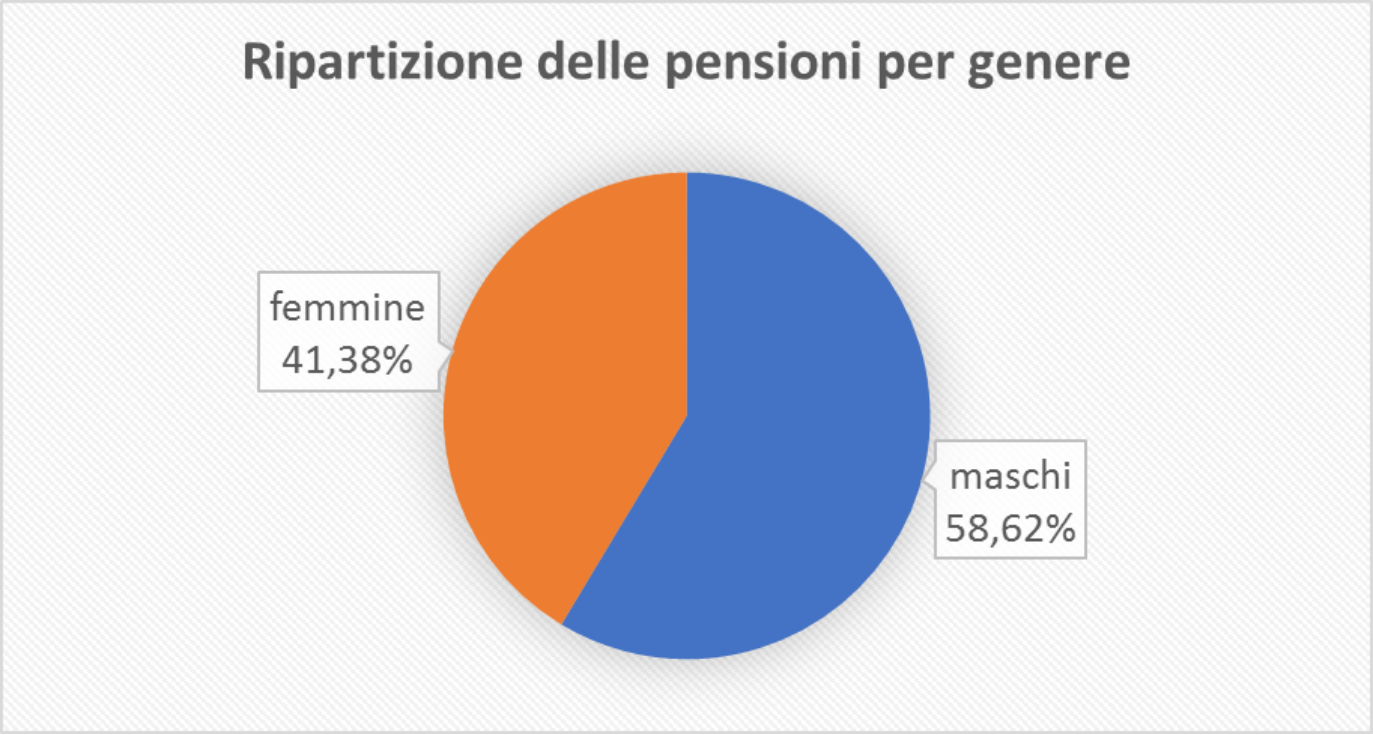

- 2.195 pensionati hanno un'età inferiore a 66 anni
- l'età media dei pensionati è di 72 anni.

Le pensioni INPGI – gli imponibili

Per quel che concerne gli **imponibili trasmessi al casellario (anno 2020),** 1.800 pensioni superano gli 80.000 euro di imponibile, la media degli imponibili trasmessi è di circa € 44.440.

6.770 pensioni INPGI (56,60%) sono abbinate a una o più pensioni INPS o di altri enti del casellario.

Solo a titolo esemplificativo, tra le pensioni abbinate molto presenti sono le VO, pensioni dirette della Gestione Pubblica e pensioni dirette ex ENPALS. Numerose anche le pensioni di cat. 073 (vecchiaia parasubordinati).

Risultano abbinate 584 assegni/indennità invalidi civili (044).

Le pensioni INPGI – i contributi

Incrociando i codici fiscali presenti nel casellario con quelli presenti negli archivi del casellario attivi, 3.221 soggetti presentano contributi nella gestione separata (INPGI 2), pari al 27% del totale.

Considerando gli ultimi contributi presenti nel casellario attivi e limitandosi al biennio 2020 – 2021, 1.147 soggetti versano ancora contributi nella gestione separata.

Calcolo della pensione (INPGI – FPLD – GDP)

Gli elementi sui quali si basa il calcolo della pensione sono:

1) l'anzianità contributiva
2) la retribuzione pensionabile
3) montante contributivo

INPGI

Ai fini del calcolo della pensione, l'anzianità contributiva viene suddivisa in blocchi.

Il primo blocco ("**A**") è costituito dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31.12.92.

Il secondo blocco ("**B**") è costituito dai contributi versati dal 1.1.93 al 31.7.98.

Il terzo blocco ("**C**") è costituito dalle contribuzioni versate a partire dal 1.08.98.

Il quarto blocco ("**D**") per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.06 (delibera C.d.A. n°2 del 24.01.2007)

Il quinto blocco ("**E**") per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.2016 (delibera C.d.A. n° 24 del 27 luglio 2015)

Il sesto blocco ("**F**") per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.2017 (delibera C.d.A. n° 62 del 28 settembre 2016)

Per calcolare la pensione, la retribuzione pensionabile dell'iscritto viene valutata in base alla diversa collocazione temporale dei periodi di contribuzione (quote A,B,C,D,E,F)

FPLD - GDP

I sistemi di calcolo:

Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95
Metodo misto: calcolo retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/1995 (quote **A** e/o **B**), calcolo contributivo per gli anni successivi al 1995 (quota **C**)

Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95
Metodo misto: calcolo retributivo per le quote maturate fino al 31/12/2011 (quote **A** e/o **B**), calcolo contributivo per gli anni successivi al 2011 (quota **D**)

Lavoratori con contribuzione dal 1°gennaio ‘96
Solo calcolo contributivo (quota **C** per i periodi dal 1/01/1996 al 31/12/2011 – quota **D** per periodi dal 1/01/2012)

Grazie per l’attenzione